

Parti

Ricorrente: Google Inc.

Resistente: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Altre parti: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press e.a., Article 19 e.a., Internet Freedom Foundation e.a., Défenseur des droits

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 13 maggio 2014 ⁽¹⁾ sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva del 24 ottobre 1995 ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una domanda di cancellazione, è tenuto ad eseguire tale operazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, talché i link controversi non appaiano più, indipendentemente dal luogo dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente, e anche al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva del 24 ottobre 1995.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di cancellazione, sia tenuto solamente a sopprimere i link controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente sul nome di dominio corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda di cancellazione o, più in generale, sui nomi di dominio del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
- 3) Inoltre se, a complemento degli obblighi richiamati nel precedente punto, il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una richiesta di cancellazione, è tenuto a sopprimere, con la tecnica del «blocco geografico», da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato di residenza del beneficiario del «diritto alla cancellazione», i risultati controversi delle ricerche effettuate a partire dal nome di quest'ultimo, o persino, più in generale, da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettato alla direttiva del 24 ottobre 1995, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall'utente di Internet che effettua la ricerca.

⁽¹⁾ Sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Liège (Belgio) il 23 agosto 2017 — Ministère public/Marin-Simion Sut

(Causa C-514/17)

(2017/C 347/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Parte requirente: Ministère public

Imputato: Marin-Simion Sut

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che non può essere applicato a fatti per i quali è stata inflitta una pena privativa della libertà personale dal giudice di uno Stato emittente, qualora questi stessi fatti siano punibili sul territorio dello Stato di esecuzione con una mera sanzione pecuniaria, il che comporta, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione, l'impossibilità di eseguire la pena privativa della libertà personale nello Stato membro di esecuzione a discapito del reinserimento sociale della persona condannata e dei suoi legami familiari, sociali o economici e di altro tipo.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190, pag. 1).

Ricorso presentato il 4 settembre 2017 — Commissione europea/Repubblica italiana**(Causa C-526/17)**

(2017/C 347/32)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

- constatare che, nel prorogare al 31 dicembre 2046 la scadenza della concessione di lavori relativa all'autostrada A 12 Civitavecchia-Livorno senza pubblicazione di alcun bando di gara, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), come in seguito modificata;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che la proroga al 31 dicembre 2046 della concessione di lavori relativa all'autostrada A 12 Civitavecchia-Livorno costituisce la modifica di un termine essenziale di tale concessione; trattandosi di una modifica sostanziale di questa concessione, detta proroga equivale alla conclusione di una nuova concessione di lavori e, come tale, essa doveva essere oggetto di pubblicità mediante pubblicazione di un bando di gara. Poiché, invece, nessuna pubblicazione ha avuto luogo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE.
